

**Mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione all'esecuzione  
[artt. 616 e 627 c.p.c]**

.....

**Tribunale Salerno, sez. IV civile, ordinanza 27.03.2007**

---

## **Ufficio Esecuzioni Mobiliari**

L'opposizione all'esecuzione consiste nella contestazione da parte del debitore del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e si può proporre prima dell'inizio dell'esecuzione oppure nel corso dello svolgimento del processo esecutivo.

Prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione si propone come opposizione al precetto, mediante citazione proposta davanti al giudice competente; mentre, l'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, il quale fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Su istanza di parte, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende il processo esecutivo. Quando il processo è sospeso nessun atto può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice.

Se competente, il giudice dell'esecuzione - previa iscrizione a ruolo - provvede anche all'istruzione della causa; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente. Il giudizio di opposizione si conclude con sentenza - assoggettata ai normali mezzi di impugnazione - che può essere di accoglimento o di rigetto. Normalmente il processo esecutivo si conclude con il raggiungimento del soddisfacimento del diritto del creditore (o del debitore in caso di accoglimento dell'opposizione); anche se, sono previsti dalla legge dei modi anomali di estinzione come: la rinuncia (art. 629 c.p.c), l'inattività delle parti (art. 630 c.p.c.) e la mancata comparizione della parti all'udienza (art. 631 c.p.c.).

In riferimento all'inattività delle parti, merita una lettura l'ordinanza del 27.03.2007 del Tribunale di Salerno, IV sezione civile, con la quale è stata rigettata una richiesta di estinzione della procedura esecutiva. In tale giudizio, con istanza depositata in Cancelleria in data 26.07.2006, il difensore del debitore esecutato, facendo rilevare la mancata iscrizione a ruolo del giudizio

di opposizione all'esecuzione da egli introdotto a suo tempo, in sede sommaria, ha chiesto che il processo esecutivo fosse dichiarato estinto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. per inattività delle parti. Il creditore opposto facendo leva sullo stesso presupposto ha instato per l'assegnazione delle somme pignorate.

Preliminarmente, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il processo esecutivo si trovava nello stato della sospensione - disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. - con ordinanza del 08.04.2005 con la quale era stato fissato alle parti il termine per la iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione in 60 giorni.

Malgrado la certificazione di cancelleria prodotta dal debitore istante circa la mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, il giudice non ha ritenuto che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione precedentemente disposto sia automaticamente caducato poiché il presupposto essenziale è il rigetto - con il passaggio in giudicato della relativa sentenza - della opposizione ovvero la dichiarazione di estinzione del relativo giudizio.

Ciò posto, conclude il giudice, che a fronte della concomitante inerzia delle parti nella coltivazione della fase di merito del giudizio di opposizione, l'unica via percorribile - per lucrare l'effetto estintivo del giudizio - sia quella di una riassunzione del giudizio di opposizione (previa iscrizione a ruolo) ad opera della parte interessata al solo fine di ottenere, in via di azione, ancor prima che di eccezione, una pronunzia dichiarativa dell'estinzione del relativo giudizio, funzionale alla riattivazione successiva del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 627 c.p.c..

### **Massima:**

La mancata riassunzione del processo di opposizione all'esecuzione ad opera della parti che hanno l'onere di proseguirlo costituisce ipotesi di estinzione del giudizio. Tuttavia ai fini della sua dichiarazione, occorre che venga formulata apposita eccezione di parte, la quale non può collocarsi nell'ambito del processo esecutivo, ma va invece sollevata nell'ambito del giudizio di opposizione.

Ne deriva che la parte interessata deve provvedere alla riassunzione del giudizio di opposizione, previa sua iscrizione a ruolo, al solo fine di ottenere, in via di azione prima ancora che di eccezione, una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del relativo giudizio, funzionale alla riattivazione successiva del processo esecutivo.



**Tribunale di Salerno**  
**Sezione IV Civile**  
**Ufficio Esecuzioni Mobiliari**  
**Ordinanza 27 marzo 2007**

\* \* \*

Il G.E.,

letti gli atti della procedura esecutiva in epigrafe indicata e sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 5.2.2007, osserva quanto segue;  
con istanza depositata in cancelleria in data 26.7.2006, il difensore del debitore esecutato, facendo rilevare la mancata iscrizione a ruolo nel giudizio di opposizione all'esecuzione da egli introdotto, a suo tempo, in sede sommaria, ha richiesto che il processo esecutivo in epigrafe fosse dichiarato estinto per inattività delle parti;

il creditore precedente opposto, dal canto suo, comparso all'udienza del 5.2.2007 – sede nella quale invece non compariva il debitore, facendo leva implicitamente sullo stesso presupposto – nonché sull'avvenuto rigetto

dell'appello promosso dalla esecutata avverso la sentenza posta in questa sede alla base dell'esecuzione – ha instato per l'assegnazione delle somme pignorate;

Orbene, occorre preliminarmente evidenziare che lo stadio nel quale attualmente si trova il presente processo esecutivo, è quello della sospensione, disposta dal g.e., ai sensi dell'art. 624 c.p.c., con ordinanza dell'8.4.2005;

con il medesimo provvedimento, il g.e. dell'epoca fissava alle parti il termine per la "iscrizione a ruolo nel giudizio di opposizione" indicandolo in 60 giorni (implicitamente decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza). In tal modo, il giudice impartiva – pur con qualche deviazione rispetto allo schema tipico – i provvedimenti richiesti dall'art. 616 c.p.c. ai fini della prosecuzione, nel merito, del giudizio di opposizione introdotto in sede sommaria.

Giova ricordare che il testo dell'art. 616 c.p.c. all'epoca vigente era il seguente "se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, questi provvede all'istruzione a norma degli artt. 175 e ss. c.p.c.; altrimenti rimette le parti dinanzi all'ufficio giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa".

Coordinando il tenore del provvedimento ordinario adottato dal g.e. con la richiamata fattispecie normativa, va evidenziato che l'onere di iscrizione a ruolo posto a carico "della parte più diligente" (e quindi alternativamente dell'opponente e dell'opposto), senza fissazione dell'udienza in sede contenziosa, andava (e va) letto quale ordinanza idonea a generare un onere di riassunzione della causa di opposizione dinanzi al medesimo giudice, pur se nella diversa veste di giudice dell'opposizione all'esecuzione (e non più di giudice dell'esecuzione).

Ora, occorre rilevare che pur risultando dalla certificazione della cancelleria all'epoca prodotta dal debitore istante la mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione – non per questo il provvedimento di sospensione dell'esecuzione in questa sede adottato dal g.e. può dirsi automaticamente caducato.

Tale caducazione, infatti, presuppone il rigetto, con il passaggio in giudicato della relativa sentenza, della opposizione ovvero la dichiarazione di estinzione del relativo giudizio.

Vero che la mancata riassunzione del processo ad opera della parti che hanno l'onere di proseguirlo costituisce ipotesi codificata di estinzione del giudizio (cfr. comma 3 dell'art. 307 c.p.c.). Tuttavia ai fini della sua dichiarazione, occorre che venga formulata apposita eccezione di parte, la quale – è bene evidenziarlo – non può collocarsi nell'ambito del processo esecutivo, ma va invece sollevata nell'ambito del giudizio di opposizione.

Ad impedire che l'estinzione del giudizio di opposizione sia proposta nell'ambito del processo esecutivo vale la distinzione – funzionale e strutturale – fra il secondo e il primo, i quali solo occasionalmente – e ai fini di cui agli artt. 615 comma 2 c.p.c. e 185 disp. att. c.p.c. – si intersecano, conservando intatta la reciproca autonomia.

Ciò posto, e venendo al punto centrale della problematica involontariamente sollevata dalle parti – occorre chiedersi, a fronte di ipotesi concrete quale quella verificatasi nella specie, caratterizzate dalla concomitante inerzia delle parti nella coltivazione della fase di merito del giudizio di opposizione – quale sia lo strumento idoneo – al cospetto dell'aporia sistematica – a consentire alle parti di lucrare l'effetto estintivo del giudizio di opposizione, il quale, pur se introdotto nella sua sede sommaria, non è stato di fatto riassunto per il merito. Questo giudice ritiene che l'unica via percorribile e compatibile con i principi sia della riassunzione del giudizio di opposizione (previa sua iscrizione a ruolo) ad opera della parte interessata al solo fine di ottenere, in via di azione, prima ancora che di eccezione, una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del relativo giudizio, funzionale alla riattivazione successiva del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 627 c.p.c.;

Tanto non è ancora avvenuto nel caso di specie.

Ne consegue l'impossibilità – allo stato – di dare ingresso alle contrapposte istanze delle parti.

Invero, non potendosi ritenere – per le ragioni dinanzi esposte – estinto (in assenza di una declaratoria esplicita, non adottabile in questa sede) il giudizio

di opposizione, e non essendo pertanto caducato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, valgono ancora le preclusioni discendenti dall'art. 626 c.p.c., secondo cui *"Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto"*.

Non può pertanto ritenersi ammissibile l'istanza di assegnazione delle somme pignorate formulata dal creditore procedente. Né può ritenersi ammissibile l'istanza di estinzione del processo esecutivo, atteso che l'inattività delle parti lamentata e allegata dall'opponente (il primo peraltro ad avere interesse alla coltivazione del giudizio di opposizione) non è riferibile al processo esecutivo, ma al diverso e distinto giudizio di opposizione. In relazione al processo esecutivo sospeso, la preclusione di ogni attività esecutiva, derivante dal disposto dell'art. 626 c.p.c., rende in configurabile una "inattività delle parti" rilevante ex art. 630 c.p.c..

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile l'istanza formulata dal debitore esecutato con atto depositato in cancelleria il 26.7.2006;

Dichiara inammissibile l'istanza di assegnazione delle somme pignorate formulata dal creditore procedente all'udienza del 5.2.2007.

Si comunichi.

Salerno 27.3.2007

Il G.E.

*Ennio Trivelli*

Depositato oggi 27.03.2007

Il Cancelliere